INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 57

Fondo contributo interessi - Artigiancassa

E' autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l'aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La somma di lire 2.100 milioni sara' iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Versione in vigore dal 3 settembre 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	XII — Provvedimenti per l'artigianato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-57-fondo-contributo-interessi-artigiancassa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it